

SENTENZA N. 4608 ANNO 2015  
REP. [REDACTED] / 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, settima sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Francesca Reale, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] 013 R.G.C., avente ad oggetto: azione di inefficacia, ex art. 64 L.F.

TRA

Curatela del Fallimento [REDACTED] in persona del curatore p.i. dott. [REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] presso il cui studio [REDACTED] alla via [REDACTED] è eletta domiciliata, in virtù del mandato a margine dell'atto di citazione.

- ATTRICE -

E

[REDACTED] in persona del legale rappresentante p.i. rappresentata e difesa dall'Avv.to [REDACTED], presso il cui studio in [REDACTED] alla [REDACTED] è eletta domiciliata, in virtù del mandato in calce all'atto di citazione

- CONVENUTA -

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Il fallimento della [REDACTED] in persona del curatore con atto di

citazione notificato il 5.06.13 esperiva azione di inefficacia ex art. 64 L.F. del pagamento della rata del finanziamento n. [redacted] avvenuto con addebito sul cc della Soc Fallita, finanziamento concesso dalla Banca in favore di [redacted] [redacted] [redacted] Tale atto doveva, infatti, ritenersi revocabile in quanto atto a titolo gratuito ai sensi dell'art. 64 LF, in quanto le relative rate addebitate tra l'11 marzo 2009 e il 10 giugno 2010, per un importo complessivo di euro 39.070,33 erano state addebitate sul conto della società poi fallita il 10.06.10 pur essendo relative al mutuo fondiario contratto da soggetti diversi. Trattandosi del pagamento del debito di un [redacted] trovava infatti applicazione il disposto dell'art. 64 LF nella parte in cui stabilisce: "sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante". Chiedeva pertanto dichiararsi inefficace il pagamento per un importo complessivo di euro 39.070,33, e la condanna dell'Istituto alla restituzione in favore del fallimento delle somme relative ai pagamenti inefficaci sopra indicati per l'importo complessivo di € 39.070,33, maggiorata degli interessi e rivalutazione. In subordine proponeva azione revocatoria ordinaria ex art 66 LF. Si costituiva la Banca [redacted] la quale eccepeva la onerosità dell'atto impugnato e la mancanza dei presupposti per l'esperimento delle azioni invocate.

La domanda è infondata e deve pertanto essere rigettata

Come dedotto dalla stessa curatore il pagamento di di € 39.070,33 si innesca in una serie di rapporti tra le parti.

La società [redacted] aveva intrattenuto rapporti di conto corrente e aperture di credito con la banca [redacted] la banca aveva concesso ed erogato alla società in data 15.06.04 un [redacted] per [redacted] di cassa per euro 150.000,00 ed un fido per elasticità di cassa di euro 84.000,00, garantito da pegno sul certificato di deposito BPC di euro 84.000,00 di proprietà di [redacted]. A garanzia dei descritti crediti veniva rilasciata fidejussione generica dai sig. [redacted] [redacted] [redacted] ciascuna limitata a euro 375.000,00

L'utilizzo di tali linee di credito avveniva con continuo sconfinamento, sicché la banca revocava la linea di credito di euro 84.000,00, per contro la linea di credito per elasticità di cassa veniva rinnovata di volta in volta sino alla data del 19.06.06 allorquando veniva rinnovata per € 217.805,00 con scadenza al 20 luglio 2008. Con atto del 31.12.08 veniva

stipulato un contratto di Mutuo fondiario a medio /lungo termine tra la [redacted] e [redacted] quali parte mutuataria nonché i signor [redacted] quali parte datrice di ipoteca

La banca erogava a [redacted] quale parte mutuataria un mutuo di euro 250.000,00 a scopo di liquidità garantito da ipoteca sugli immobili di [redacted]. La parte mutuataria si obbligava alla restituzione della somma mutuata mediante pagamento presso la Banca [redacted] delle rate di mutuo. La banca pagava mediante accredito sul c/c intestato alla [redacted] € 247.579,5 ed in data 9.02.09 sul c/c intestato alla società presso la [redacted] veniva accreditata la somma di € 241.126,27 con giroconto dal c/c intestato alla [redacted]

In data 11 marzo 2009 su c/c della società fallita veniva addebitata la rata di euro 2.763,72 con causale pagamento della rata del finanziamento. [redacted] a tale addebito ne seguivano altri con cadenza regolare finio la data del fallimento della Società. Trattandosi del pagamento del debito del terzo [redacted] si invocava, pertanto, la presunzione di gratuità dei pagamenti posti in essere e conformemente a quanto stabilito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. SU 6538/10) chiedendo la declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 64 L.F. Sottolineava poi che la banca interpellata circa i pagamenti precisava che il mutuo fondiario non era intestato alla società fallita e che il trasferimento di denaro sul conto della società era avvenuto sul conto di una sola delle parti mutuarie

In consapevole contrasto con quanto affermato dalla Suprema Corte, ritiene questo giudice, che la gratuità non debba essere valutata esclusivamente *ex parte debitoris*, configurandosi tale gratuità solo nel rapporto tra il fallito ed il debitore, ove manchi una causa onerosa che giustifichi la liberazione di tale soggetto, o non anche tra il fallito e il creditore, nei confronti del quale l'adempimento estingue un'obbligazione derivante da causa onerosa (Cass. 03/8590; Cass. 06/2325; Cass. 06/889; Cass. 01/15515; Cass. 9/9560) non può qualificarsi, infatti, come gratuito nei rapporti tra *solvens* e *accipiens* il pagamento da parte del fallito del debito di un terzo, poiché tale pagamento si risolve nell'adempimento di un'obbligazione derivante da causa onerosa e può surrogare il *solvens* nei diritti relativi alla posizione creditoria (Cass. 91/9560). Ebbene nel caso che si occupa appare evidente la onerosità del pagamento effettuato in ragione dell'esistenza di un rapporto di garanzia tra [redacted] e la società, rapporto allogato dalla stessa curatela, dal fatto che la somma mutuata è stata versata sul conto della società poi fallita, a nulla rilevando che il versamento è stato effettuato dalla sola [redacted] stante il vincolo di solidarietà tra i soggetti mutuatari, e dal fatto che nulla è stato dedotto da parte attrice relativamente alla insinuazione o meno al

EX PARTE CREDITORIS

TM

passivo di tali soggetti. Tali considerazioni del resto varrebbero comunque a vincere la presunzione di gratuità posta dalla pur non condivisa pronuncia della Suprema Corte (Cass. Civ. SU 6538/10)

La onerosità affermata da questo Giudice, infine, sembrerebbe avvalorata dal sistema del diritto in via generale dagli artt. 64 ss L.F. laddove l'art 67 LF, relativo agli atti a titolo oneroso dispone *"Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed estigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi."*

Ritenuta la onerosità del pagamento effettuato la domanda di inefficacia deve essere rigettata.

Uguualmente deve essere rigettata la domanda subordinata di revocazione ord. in ex art 66 LF non essendo stati provati la conoscenza del pregiudizio arrecato dall'atto né l'*eventus damni*, dal momento che la complessiva operazione posta in essere ha comportato l'afflusso della somma mutuata sul conto della società.

Le spese di lite, in considerazione della difformità degli orientamenti giurisprudenziali in ordine alla gratuità o meno del pagamento del debito del terzo, devono essere integralmente compensate tra le parti


P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Francesca Reale, pronunciando sulla domanda introduttiva, così provvede:

- a) Rigetta la domanda;
- b) Dispensa le spese di lite

Napoli 24.03.2015

Il Giudice



EX PARTE CREDITORIS